

Cambio Isa per nuovo codice Ateco, niente cessazione dal concordato

Giorgio Gavelli

L'eventuale cambio di indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa) dovuto alle modifiche nei codici attività derivante dalla nuova classificazione Ateco 2025 non è, di per sé, motivo di cessazione del concordato preventivo biennale (Cpb) relativamente al periodo d'imposta 2025. È la risposta a uno dei quesiti più ricorrenti per i contribuenti che hanno aderito al concordato per il biennio 2024-2025 resa tramite faq dall'agenzia delle Entrate, che coglie anche l'occasione di chiarire un aspetto dibattuto sugli acconti. La risposta più attesa riguarda la nuova classificazione Ateco 2025, utilizzata dallo scorso 1° aprile e, quindi, anche per le dichiarazioni dei redditi in corso di predisposizione. In alcuni casi la nuova classificazione comporta:

- un cambio di codice di attività senza mutamento dell'Isa di riferimento;
- un cambio di codice di attività a cui corrisponde anche un diverso Isa.

Se la prima situazione, per i contribuenti aderenti al concordato, non comporta alcuna conseguenza di rilievo, la problematica era tutt'altro che da sottovalutare nella seconda fattispecie, atteso che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 del Dlgs 13/2024 prevede che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale il contribuente, nel corso del biennio concordatario, modifica l'attività svolta (con mutamento di Isa) rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. Giustamente l'Agenzia conferma che l'applicazione di un diverso Isa dovuto unicamente alla modifica Ateco non determina la cessazione dal Cpb «in quanto tale variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell'attività esercitata».

La risposta dell'Agenzia non tratta il caso di chi non ha concordato per il biennio 2024-2025 ma intenderebbe farlo per il biennio 2026-2027, scelta che presuppone l'applicabilità concreta degli Isa nel 2025. Il dubbio è il seguente: in ipotesi di variazione dell'Isa dovuto alla nuova classificazione Ateco, questo determina per il 2025 l'inapplicabilità degli indicatori (e, di conseguenza, l'impossibilità di accedere al concordato) oppure il mutamento è irrilevante? Applicando lo stesso principio della risposta a questa fattispecie, si dovrebbe concludere che il contribuente interessato possa ritenersi soggetto al nuovo indicatore e, di conseguenza, sia per lui praticabile il futuro concordato 2026-2027, ovviamente in assenza di adesione per il biennio 2025-2026 (per il quale occorre verificare la situazione Isa 2024).

L'altra risposta dell'agenzia riguarda l'acconto 2025 per i soggetti che hanno aderito al concordato nel 2024. In tal caso non si applica il criterio speciale introdotto per i soggetti che aderiscono in corso d'anno (tenuti alla maggiorazione di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto concordato preventivo biennale), ma la regola ordinaria, in base alla quale l'acconto si determina sul reddito e sul valore della produzione (Vap) concordati (comma 1). Veniva prospettata una tesi secondo cui gli importi concordati da considerare dovessero per forza essere quelli relativi al 2025. Giustamente l'Agenzia fa rilevare che la norma fa riferimento alle «regole ordinarie» di determinazione degli acconti, il che significa che (ad eccezione di chi si "avventura" in un calcolo previsionale) l'acconto va quantificato basandosi sull'imposta derivante dal reddito e dal Vap relativi al 2024, già presenti a quadro RN del modello Redditi (e a quadro IR del modello Irap). Con l'occasione viene precisato che la quota di reddito Cpb assoggettata a imposta sostitutiva non rileva ai fini dell'acconto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA